



**COMUNE DI MIRABELLO**  
**Provincia di Ferrara**

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO  
DI PUBBLICI SPETTACOLI E DI  
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 del  
21/07/2011

## Normativa di riferimento

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii;
- Regolamento di esecuzione al TULPS R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii.
- Circolare del Ministero dell' Interno 15 Febbraio 1951 n. 16 " Norme di sicurezza per la costruzione, l' esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e locali di pubblico spettacolo in genere "
- D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616 " Trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali " – in particolare l' articolo 9 e gli articoli da 18 a 21;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. " Disciplina del procedimento amministrativo "
- L.R. 26 Luglio 2003 " Disciplina dell' esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande "
- Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996 n. 261;
- D.P.C.M. 8 settembre 1994 integrato dal DPCM 13 maggio 1996;
- Decreto Ministero dell' Interno 19 Agosto 1996 " Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di pubblico spettacolo "
- D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 " Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali " – in particolare gli articoli 159 e 163;
- D.P.C.M. 12 Settembre 2000 ( pubblicato sulla G.U. 303 del 30 Dicembre 2000 ) in attuazione dell' articolo 163 del D. Lgs. 112/1998;
- D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 " regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "; modificato dal D.P.R. 06 Novembre 2002 n. 293
- D.P.R. 6 novembre 2002 n. 293 che ha modificato l' articolo 141 del regolamento di esecuzione del TULPS
- Ordinanza Ministero del Lavoro , della Salute e delle Politiche Sociali 21 Luglio 2009 " Disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati "
- Circolare Ministero interno n. 557/PAS.1412.13500.A del 27 luglio 2005;
- Risoluzione Ministero degli interni del 05 Marzo 2010
- Statuto comunale
- Regolamento comunale degli Uffici e Servizi

# CAPO I

## Norme di carattere generale

### Art. 1 – Oggetto e finalità

1. L'Amministrazione comunale – tenuto conto che l'organizzazione di spettacoli e di intrattenimenti pubblici anche a carattere temporaneo e occasionale è tutelata dalla Costituzione – favorisce le manifestazioni promosse dalle forme associative dei cittadini in quanto rappresentano un importante momento di aggregazione della comunità nel rispetto delle norme vigenti e del presente regolamento.
2. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di disciplinare lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo in tutte le loro forme, anche l'attività temporanea di somministrazione a esse correlata tramite l'intervento della Commissione Comunale tecnica di vigilanza sui locali e sui luoghi di pubblico spettacolo in particolare in applicazione dell'articolo 80 ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 e 69 del R.D. 773/1931 (TULPS).
3. L'Amministrazione comunale, previa concertazione con le parti sociali, può redigere un calendario annuale delle manifestazioni previste al fine di razionalizzare al meglio il lavoro degli uffici e della stessa Commissione.

### ART. 2 – Ambito di applicazione

1. Possono essere organizzate sul territorio comunale manifestazioni temporanee, di pubblico spettacolo o di intrattenimento quali sagre, feste e altre manifestazioni a carattere ricreativo, culturale, sportivo, religioso, benefico, organizzate da qualunque soggetto e in particolare da associazioni e Comitati sportivi, culturali, religiosi, di beneficenza nonché di tipo politico, da partiti, organizzazioni e sindacati.
2. Lo svolgimento di manifestazioni di carattere temporaneo ( di pubblico spettacolo e di intrattenimento ), così come i luoghi ( edifici, locali o aree ) destinati stabilmente o temporaneamente a tali manifestazioni sono soggetti ad autorizzazione comunale e a verifica di agibilità ai sensi degli articoli 68-69 e 80 del TULPS.
3. Durante tali manifestazioni possono essere somministrati al pubblico alimenti e bevande, organizzate mostre e vendite, effettuati intrattenimenti musicali, spettacoli di arte varia nell'area individuata.
4. Le attività dovranno essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni, in quanto applicabili, in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, somministrazione e commercio nonché di quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone.
5. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal dichiarante l'inizio dell'attività e dagli organizzatori la manifestazione o, per particolari attività svolte all'interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo espressamente indicate.

### ART. 3 – Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica:
  - a. a tutte quelle manifestazioni per le quali il rilascio dell'autorizzazione è di esclusiva competenza della Commissione Provinciale di vigilanza, ovvero:

- Quando la verifica debba essere fatta su locali o luoghi per rappresentazioni cinematografiche, teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
- Quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- Per parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell' Interno di concerto con il Ministero della Sanità;
- b. Ai locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c. Ai pubblici esercizi in cui è collocato l' apparecchio musicale "karaoke" o simile per il semplice intrattenimento degli avventori e che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all' espletamento delle esibizioni sonore e all' accogliamento prolungato degli avventori e che la sala abbia capienza non superiore a 100 persone e senza trasformare l' esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.
- d. Ai pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori giocano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi )
- e. Agli edifici di proprietà del Comune che vengono periodicamente concessi per lo svolgimento di feste private o altre manifestazioni organizzate dal Comune e per i quali è già stata concessa agibilità nel limite della loro capienza.

## Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini dell' applicazione del presente regolamento si intende per:

- *manifestazione temporanea*: tutte le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo limitato di tempo nell' arco dell' anno solare, comprese le feste di carattere popolare ( esempio in onore del Santo patrono ) e le feste di carattere politico, con spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici, aperti al pubblico e/o privati non ordinariamente adibiti a tali attività.
- *allestimenti temporanei*: tutte le strutture e gli impianti installati correlatamente per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento delle attività citate.
- *luogo pubblico*: il luogo al quale chiunque può accedere senza alcuna limitazione come vie, piazze o aree a disponibilità dell' Ente.
- *luogo aperto al pubblico*: il luogo al quale chiunque può accedere ma a condizioni particolari imposte da chi esercita un diritto sul luogo medesimo come bar, cinema, pubblico esercizio etc.
- *luogo esposto al pubblico*: il luogo che ha un' esposizione tale che dall' esterno è possibile scorgere quanto in esso avviene come un cortile, un locale con finestre prospicienti la via pubblica etc..
- *pubblico spettacolo*: quella forma di intrattenimento che implica la partecipazione passiva del pubblico all' evento così come gli è rappresentato. Sono in particolare quelle attività elencate nella tabella C allegata al D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 633: spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale privati – spettacoli sportivi di ogni genere ovunque si svolgano – esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti – lezioni di ballo collettive – corsi mascherati ed in costume – rievocazioni storiche – giostre e manifestazioni similari – spettacoli teatrali di qualsiasi tipo – concerti vocali e strumentali – spettacoli di marionette e burattini ovunque tenuti – attività circensi e di spettacolo viaggiante – mostre e fiere campionarie – rassegne cinematografiche – esposizioni scientifiche , artistiche ed industriali.
- *trattenimento*: manifestazioni e divertimenti cui il pubblico partecipa attivamente ( feste da ballo, sfilate in maschera etc.. ).
- *locali*: l' insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi, i luoghi destinati a spettacoli viaggianti, i parchi divertimento e i luoghi all' aperto o i luoghi ubicati in delimitati spazi all' aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o trattenimento con o senza strutture apposite per lo stazionamento del pubblico

- *spettacoli viaggianti*: si intendono le attività di spettacolo, di trattenimento e le attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 Marzo 1968 n. 337.
- *commissione tecnica di vigilanza*: si deve intendere in questo caso la Commissione Comunale di Vigilanza sul Pubblico spettacolo

## **CAPO II**

### **Manifestazioni non soggette all' intervento della Commissione tecnica di vigilanza**

#### **ART. 5 – Manifestazioni soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS senza strutture per il pubblico**

1. Sono soggette ad autorizzazione ai sensi degli articoli 68 e 69 del TULPS tutte quelle manifestazioni temporanee, che, rivestendo il carattere di pubblico spettacolo e di intrattenimento, per le loro caratteristiche organizzative e di svolgimento non richiedono la verifica di agibilità dei locali o dei luoghi di svolgimento o di parere, da parte della Commissione Tecnica di Vigilanza. Precisamente si tratta di quelle manifestazioni temporanee, secondo le definizioni contenute nell' articolo 4, indipendentemente dal pagamento o meno di un biglietto di ingresso, che si svolgono con allestimenti temporanei in luoghi e spazi all' aperto ( senza delimitazioni di sorta ) esclusi dal campo di applicazione di cui all' articolo 1, comma 1, del D.M 19 agosto 1996 o comunque questi risultino privi di specifiche attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico.
2. Nel caso in cui vi sia la presenza di palchi o pedane per gli artisti, purchè di altezza non superiore a cm. 80, ovvero si usino attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico è' fatto obbligo al richiedente di allegare alla domanda:
  - a) idoneità statica delle strutture allestite e il corretto montaggio delle stesse a firma di un tecnico abilitato
  - b) la dichiarazione di esecuzione a regola d' arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato
  - c) l' approntamento e l' idoneità di mezzi antincendio e sanitari ( ambulanza e personale idoneo )
  - d) planimetria in scala 1:100, esatta individuazione delle aree aperte e chiuse al pubblico e le singole destinazioni di ciascuno, l' indicazione delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, dei servizi igienici ( se presenti o altrimenti dichiarazione di utilizzo dei servizi igienici messi a disposizione da esercizi limitrofi )

#### **ART. 6 – Modalità di presentazione della domanda**

1. Nei casi contemplati dal precedente articolo la richiesta di autorizzazione deve necessariamente essere presentata , a pena di improcedibilità, almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista per la manifestazione, al responsabile del settore amministrativo il quale, se lo ritiene opportuno, invia la documentazione alla Commissione di vigilanza per l' espressione di un parere.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi per la richiesta di autorizzazione non si potrà procedere allo svolgimento della manifestazione e, se questa venga ugualmente svolta,

saranno applicate le sanzioni di legge, con conseguente obbligo di denuncia all' autorità giudiziaria.

3. La richiesta di autorizzazione ai fini dell' esercizio da parte del Comune dei poteri di polizia amministrativa non esime gli organizzatori dalla presentazione del preavviso di pubblica manifestazione presso gli uffici di Pubblica Sicurezza o la Stazione dei Carabinieri ai sensi dell' articolo 18 del TULPS
4. Il Comune può procedere a controllo preventivo al fine di verificare la corretta applicazione di quanto dichiarato. Sono fatti salvi gli autonomi poteri delle altre forze dell' ordine.

## **ART. 7 – Attività di capienza inferiore alle 100 persone**

1. I locali, le aree all' aperto comunque delimitate e tutti gli impianti comunque denominati che hanno una capienza pari o inferiore a 100 persone non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi e alla verifica successiva da parte della Commissione Tecnica di vigilanza. Sono tuttavia soggetti a parere preventivo della stessa Commissione.
2. In caso di locali già presenti o di aree delimitate da allestire con impianti che non richiedono l' intervento di verifica di agibilità deve essere allegata la relazione tecnica ad opera di un tecnico abilitato con allegata la documentazione di cui all' articolo 5 – lett. b)

Quando ne ricorrano i presupposti ( come nel caso di locali esistenti di proprietà del Comune aventi già il certificato di agibilità ) il parere di cui al punto 1. può essere sostituito dal responsabile dell' Ufficio tecnico del Comune.

3. Il parere non è necessario qualora si tratti di allestimenti modesti di cui all' articolo 5.
4. Devono comunque essere rispettate le disposizioni previste dall' allegato al D.M. 19 agosto 1996 relative all' esodo del pubblico, alla staticità delle strutture e all' esecuzione a regola d' arte degli impianti installati, la cui idoneità è accertata e dichiarata da tecnici abilitati.
5. Il richiedente è responsabile ed è quindi tenuto a vigilare affinché in ogni momento l' effettivo affollamento sia inferiore a tale limite.
6. Successivamente all' installazione deve essere presentata relazione da parte del tecnico abilitato di corretta esecuzione di quanto dichiarato e di adempimento alle eventuali prescrizioni della Commissione tecnica in sede di parere preventivo.

## **ART. 8 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione**

1. Ai fini dell' ottenimento dell' autorizzazione per le attività di cui all' articolo 7, la domanda deve essere presentata, a pena di improcedibilità, almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista per la manifestazione, al responsabile del settore amministrativo il quale, se lo ritiene opportuno, invia la documentazione alla Commissione di vigilanza per l' espressione di un parere.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi per la richiesta di autorizzazione non si potrà procedere allo svolgimento della manifestazione e, se questa venga ugualmente svolta, saranno applicate le sanzioni di legge, con conseguente obbligo di denuncia all' autorità giudiziaria.

## **ART. 9 – Attività di capienza compresa fra i 100 e i 200 posti**

1. I locali e gli impianti che hanno una capienza compresa fra i 100 e 200 persone sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi ma non alla verifica da parte della Commissione tecnica di vigilanza. Le verifiche e gli accertamenti sono infatti sostituiti, ai sensi dell' articolo 4 del D.P.R. 311/2001 e ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all' Albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale, delle aree o degli allestimenti e impianti alle regole tecniche stabilite con D.M. 19 agosto 1996.

2. Tuttavia sono soggetti a parere preventivo della Commissione tecnica che deve valutare l' idoneità del progetto presentato.
3. Il professionista, attraverso una relazione tecnica, redatta seguendo le indicazioni previste dalla normativa vigente, certifica che il locale o l' impianto è conforme alla regola tecnica e alla normativa vigente, recandosi in loco ad allestimento ultimato per le opportune verifiche sempre che gli impianti non siano di complessità tale da richiedere l' intervento della Commissione di vigilanza.
4. Prima dell' inizio della manifestazione e ad allestimento ultimato deve essere presentata:
  - una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture
  - una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37
  - il collaudo statico delle strutture
5. Il sopralluogo di verifica ed accertamento della Commissione è sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell' albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei periti industriali, attestante la rispondenza del locale e/o dell' impianto e degli allestimenti alle regole tecniche di sicurezza. La relazione dovrà evidenziare:
  - tipologia dell' attività cui è destinato il locale o l' impianto e la sua ubicazione
  - idoneità dei mezzi antincendio e soccorso e conformità alle norme di prevenzione incendi tramite il certificato di prevenzione incendi
  - accessibilità ai portatori di handicap
6. Per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi l' affollamento massimo del locale/impianto ovvero la capienza oggettiva dello stesso che corrisponde al numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere o in piedi autorizzati. Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all' aperto in aree non delimitate nell' ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

## **ART. 10 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione**

1. Ai fini dell' ottenimento dell' autorizzazione per le attività di cui all' articolo 9, la domanda deve essere presentata a pena di improcedibilità, almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista per la manifestazione, al responsabile del settore amministrativo il quale, se lo ritiene opportuno, invia la documentazione alla Commissione di vigilanza per l' espressione di un parere.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi per la richiesta di autorizzazione non si potrà procedere allo svolgimento della manifestazione e, se questa venga ugualmente svolta, saranno applicate le sanzioni di legge, con conseguente obbligo di denuncia all' autorità giudiziaria.

## **Capo III**

### **Manifestazioni con locali e impianti soggetti all' intervento della Commissione tecnica di vigilanza**

#### **ART. 11 – Ambito di intervento della Commissione**

1. La Commissione Tecnica di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo è sempre convocata quando sia necessario procedere alla verifica di agibilità ai sensi dell' articolo 80 del TULPS e per

ciò che riguarda il presente regolamento ( disciplina delle manifestazioni temporanee ) nei seguenti casi:

- locali e impianti destinati al pubblico spettacolo e intrattenimento per manifestazioni di carattere temporaneo con più di 200 persone e fino a 1.300 persone
- allestimenti da effettuarsi in aree all' aperto ma delimitate in qualsiasi modo e attrezzate per lo stazionamento del pubblico con capienza superiore alle 200 persone
- allestimenti approntati in aree pubbliche aperte dove vengano utilizzate strutture utilizzate per il pubblico spettacolo e l' attività di intrattenimento di particolare complessità;
- sfilate carnevalesche con carri allegorici
- manifestazioni in cui si utilizzino animali e che si svolgano in luoghi a ciò non specificamente destinati ed autorizzati ;
- qualsiasi attività sportiva che richieda l'approntamento di particolari misure di sicurezza ( es. attività di tiro al piatto, bersaglio ) ferma restando l' applicazione della particolare normativa a cui ogni attività sportiva soggiace. Deve essere presentato regolamento di svolgimento della gara da parte degli organizzatori;
- Teatri tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 1.300 persone;
- Luoghi destinati a spettacoli viaggianti la cui destinazione è individuata con deliberazione di Giunta Comunale;
- Circhi con capienza fino a 1.300 persone

## **ART. 12 – Compiti della Commissione Tecnica di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo**

1. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 80 del TULPS, le competenze della Commissione comunale di vigilanza sul pubblico spettacolo sono individuate dall' articolo 141 del regolamento di esecuzione del TULPS R.D. 635/1940 così come modificato dal D.P.R. 311/2001.

## **ART. 13 – Commissione Tecnica di Vigilanza – Funzionamento**

Le modalità di funzionamento e organizzative della Commissione Tecnica comunale di vigilanza sono disciplinate da apposito regolamento comunale

## **ART. 14 – Formulazione del parere preventivo e in seguito a verifica**

1. Il verbale non costituisce atto a sé stante ma endoprocedimento ai fini del rilascio dell' autorizzazione per lo svolgimento di pubblico spettacolo o trattenimento alla quale dovrà essere allegato.
2. Nel caso in cui nel verbale redatto in occasione della visita di collaudo della commissione siano contenute prescrizioni, costituisce elemento essenziale per il rilascio dell' autorizzazione la presentazione da parte dell' interessato ( prima dell' inizio della manifestazione ) – da acquisire agli atti a cura del segretario della commissione – di relazione con la quale si attesti la conformità dell' allestimento effettivamente realizzato alle risultanze del verbale stesso, nonché la corretta esecuzione delle prescrizioni impartite.

## **ART. 15 Controlli di cui all' articolo 141, comma 1, lettera e) del regolamento di esecuzione del TULPS**

1. Per i controlli sull' osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall' articolo 141, comma 1, lettera e)

del regolamento di esecuzione del TULPS il Sindaco dispone eventuali accertamenti o a campione relativamente ai luoghi, locali e/o allestimenti realizzati o su iniziativa della stessa commissione.

2. L' esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato al Sindaco entro il termine di volta in volta fissato, corredato da eventuali suggerimenti all' autorità competente circa i provvedimenti da adottare.
3. Nei casi urgenti e indifferibili, derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Sindaco trasmette immediatamente alle autorità competenti l' esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

## **ART. 16 – Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente**

1. Salvo quanto previsto dall' articolo 141-bis del regolamento di esecuzione del TULPS per l' esercizio dei controlli periodici e, salvo che, per la natura dei luoghi, non sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, l' agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente con analoghe modalità ed attrezzature, ha validità per due anni dalla data del rilascio, anche se non perfettamente coincidenti temporalmente con i due anni, salvo il caso in cui la Commissione tecnica di vigilanza, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, non ne limiti diversamente la durata.
2. In tal caso, in occasione delle domande di rilascio di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ex articoli 68 e 69, successive alla prima richiesta, il richiedente deve far pervenire al Comune, almeno cinque giorni prima dello svolgimento della manifestazione, una dichiarazione, resa nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 ( Testo Unico in materia di documentazione amministrativa ), con la quale attesta l' uso di stessi o analoghi impianti e attrezzature con le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature , i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, il medesimo richiedente dovrà presentare:
  - una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture
  - una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciato da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37
  - il collaudo statico delle strutture
3. Nel caso di cui ai commi precedenti il rilascio dell' autorizzazione e gli effetti della stessa sono comunque subordinati al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni per le quali era già stata concessa l' agibilità ai sensi dell' articolo 80 TULPS.
4. Decorsi due anni dal rilascio dell' agibilità o due edizioni immediatamente successive dello stesso evento, dovrà essere presentata nuova domanda di sopralluogo, nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento e dal regolamento disciplinante il funzionamento della C.C.V.L.P.S.
5. La commissione si riserva di effettuare sopralluoghi a campione relativamente ai locali, luoghi e/o allestimenti per i quali il richiedente si sia avvalso di agibilità precedentemente concesse.

## **ART. 17 – Locali e impianti per manifestazioni pubbliche con capienza superiore alle 200 persone e per altre manifestazioni che richiedono comunque l' intervento della Commissione comunale di vigilanza**

1. Per il rilascio dell' autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni in locali o impianti con capienza superiore alle 200 persone deve essere presentata richiesta di intervento alla Commissione Tecnica di Vigilanza ( con le modalità di cui al vigente Regolamento comunale disciplinante il funzionamento della Commissione ). L' esame del progetto, come pure le successive verifiche e gli accertamenti, dovranno essere effettuati dalla Commissione tecnica di vigilanza.

## **ART. 18 - Immissioni rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento a carattere temporaneo**

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo per le quali è previsto l'impiego di sorgenti sonore amplificate che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e si svolgano in modo non permanente, devono rispettare le disposizioni normative e regolamentari in vigore, alle quali si rinvia.

## **ART. 19 - Documentazione tecnica**

1. Nella prima fase di esame del progetto devono essere allegati alla domanda:
  - pianta in scala 1:100 dei locali o dell'area dove si svolge la manifestazione con indicazione delle vie d'esodo ( per le aree all'aperto solo se delimitate da strutture quali muri, recinzioni etc. ) e dei servizi igienici
  - progetto dell'impianto elettrico ( se non è già esistente ) con schema quadri elettrici e relazione tecnica, dichiarazione dell'impresa installatrice, per impianti esistenti ma non allacciati :dichiarazione di regolare esecuzione in fase di allaccio
  - Acquisizione documentazione di progetto di cui alla norma CEI 0-2 in vigore se dovuta
  - Documentazione elencata nell'allegato I al DMI 4 maggio 1998
  - Relazione impatto acustico se necessaria e dovuta
  - Relazione a firma del tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi
  - Ogni altra relazione necessaria a seconda della tipologia della manifestazione rilasciata da tecnico competente per settore
2. Nella seconda fase, di verifica e di collaudo durante il sopralluogo della commissione tecnica di vigilanza, deve essere allegata la seguente documentazione minima e la documentazione eventualmente richiesta dalla commissione ad integrazione nel corso della prima fase:
  - Documentazione elencata nell'allegato II al DMI del 4 maggio 1998
  - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e della documentazione finale di impianto elettrico e documentazione finale di impianto di cui alla norma CEI 0-3 Legge 46/1990
  - Ogni altra documentazione richiesta necessaria ai fini della sicurezza a seconda della tipologia della manifestazione richiesta dai componenti aggiunti della Commissione ( es. documentazione veterinaria per le manifestazioni con uso di animali, relazione balistica per i tiri al piattello o comunque ove si usino armi etc.. )
3. Viene sempre fatta salva la facoltà della Commissione di Vigilanza di richiedere qualsiasi tipo di documentazione integrativa.

## **ART. 20- Spese per l'intervento della Commissione tecnica di vigilanza**

1. Le spese per l'intervento della Commissione sono a totale ed esclusivo carico del richiedente l'intervento. I relativi importi e le modalità di pagamento sono fissati con delibera di Giunta Comunale e possono essere differenziate a seconda delle seguenti tipologie di intervento:
  - esame progetto
  - ispezioni ai fini del collaudo per la verifica dell'agibilità
  - verifiche periodiche
  - manifestazioni occasionali/temporanee in locale chiuso
  - Manifestazioni occasionali/temporanee all'aperto

2. Con lo stesso provvedimento dovranno inoltre essere previsti i diritti di urgenza.
3. Il pagamento dell' importo dovuto è condizione preliminare e vincolante per l' esame e gli accertamenti relativi alle richieste presentate. Esso è dovuto anche:
  - in caso di esito negativo
  - qualora la commissione non assuma alcuna determinazione per mancanza di elementi sufficienti
4. Il pagamento è dovuto per ogni singola seduta svolta in date diverse anche se relative allo stesso procedimento.
5. La Giunta, nello stesso provvedimento con il quale fissa gli importi può stabilire di ridurre le spese per l' intervento della Commissione a favore delle associazioni che non abbiano scopo di lucro e di comitati organizzatori di feste, sagre e altre manifestazioni appositamente istituiti.

## **CAPO IV**

### **Attività di somministrazione in occasione di manifestazioni temporanee valida per tutte le tipologie di manifestazioni**

#### **ART. 21 - Autorizzazione somministrazione temporanea presentata dallo stesso richiedente l' autorizzazione alla manifestazione**

1. Contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di manifestazione temporanea può essere presentata richiesta per la somministrazione di alimenti e/o bevande. La richiesta, presentata in bollo, deve essere indirizzata al responsabile del settore Amministrativo – servizio commercio.
2. Ai sensi dell' art. 10 della L.R. 14/2003 la richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta dall' organizzatore la manifestazione e deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione di responsabile di punto di somministrazione da persone in possesso dei requisiti, solo nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti.
3. L' autorizzazione alla somministrazione sarà rilasciata solo successivamente all' esito positivo del procedimento di rilascio dell' autorizzazione alla manifestazione e nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia alla quale rimanda.
4. Deve essere effettuata notifica sanitaria alla ASL competente per territorio – servizio SIAN – ai sensi del regolamento CE 852/2004 e ss.mm.ii
5. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell' ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all' articolo 6, comma 1, della L.R. 14/2003, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.
6. Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni successivi.

#### **ART. 22 - Autorizzazione somministrazione temporanea presentata da altro soggetto diverso dal richiedente l' autorizzazione alla manifestazione**

1. Se nel corso della manifestazione altri soggetti, diversi dal richiedente l' autorizzazione alla manifestazione, presentano richiesta di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e/o bevande, devono presentare anche l' assenso da parte degli organizzatori la manifestazione.
2. Per le modalità di presentazione della domanda e gli altri adempimenti si applica quanto previsto dall' articolo precedente.

## **CAPO V**

### **Occupazione del suolo pubblico**

#### **Art. 23 – Richiesta di autorizzazione all' occupazione del suolo pubblico**

- 1- Se nel corso della manifestazione si intende occupare porzione di suolo pubblico deve essere presentata apposita richiesta e saranno applicate le tariffe indicate nell' apposito regolamento comunale.
- 2- Qualora si tratti di aree a disposizione dell' ente ( palestre o altro ) si farà riferimento alle deliberazioni e agli atti del Comune che ne disciplinano l' utilizzo.

## **CAPO VI**

### **Disposizioni finali**

#### **ART. 24- Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è pubblicato per quindici giorni all' albo pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all' ultimo di pubblicazione.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con il presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge.